

Bruxelles, 3.2.2022 COM(2022) 29 final

2022/0019 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda, rispettivamente, l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri o atti analoghi riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione quadro che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, in relazione all'adozione, rispettivamente, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi concernenti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, nonché di pareri consultivi, informazioni, pareri e atti analoghi concernenti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo relativo alle regole di origine.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'accordo relativo alle regole in materia di origine.

L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in appresso "accordo sulla valutazione in dogana")¹ mira a creare un sistema equo, uniforme e neutro per la valutazione delle merci a fini doganali per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

L'accordo relativo alle regole in materia di origine² mira ad assicurare che le regole di origine non preferenziali non rappresentino esse stesse un inutile ostacolo agli scambi e si prefigge di armonizzare a livello internazionale le regole di origine diverse dalle regole di origine relative alla concessione di preferenze tariffarie. Fino al completamento del programma di armonizzazione, le parti contraenti devono garantire che le rispettive regole di origine siano trasparenti; che non diano origine ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e che siano gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole.

I due accordi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Unione europea è parte di entrambi gli accordi³.

2.2. I comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane

Il comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è incaricato, tra l'altro, di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi e studi.

Il comitato tecnico per la valutazione in dogana si riunirà quando sarà necessario, e comunque almeno due volte l'anno. La decisione del comitato tecnico per la valutazione in dogana è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti. I pareri consultivi, i

https://www.wto.org/english/docs e/legal e/20-val 01 e.htm

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/origin/overview/wto-agreement.pdf?db=web

Decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU L 336/1 del 23.12.1994, pag. 1).

commenti, le note esplicative, gli studi di casi e gli studi adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana sono allegati alle relazioni delle sessioni del comitato stesso e sono messi a disposizione delle amministrazioni doganali e degli operatori economici nel compendio dei testi del comitato. L'Unione e i suoi Stati membri partecipano al comitato tecnico per la valutazione in dogana come blocco unico, esprimendo il proprio parere sulla base di una posizione coordinata dell'UE stabilita prima delle riunioni del comitato stesso.

Il comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è incaricato, tra l'altro, di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, i pareri consultivi, le informazioni e i pareri intesi ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

Il comitato tecnico per le regole di origine si riunirà quando sarà necessario, ma almeno una volta all'anno. L'Unione e i suoi Stati membri partecipano al comitato tecnico per le regole di origine come blocco unico, esprimendo la propria voce sulla base di una posizione coordinata dell'UE stabilita prima delle riunioni del comitato stesso.

2.3. Gli atti previsti

Per il comitato tecnico per la valutazione in dogana, la decisione quadro proposta riguarda i seguenti atti, nella misura in cui avrebbero effetti giuridici nell'Unione:

- Pareri consultivi adottati a norma del punto 2, lettera a), e del punto 2, lettera d), dell'allegato II del codice per la valutazione in dogana. Un parere consultivo risponde a una domanda riguardante l'applicazione del codice per la valutazione in dogana a una particolare serie di fatti, reali o teorici. Pertanto, quando i fatti in una situazione sono identici a quelli descritti nel parere consultivo, le amministrazioni doganali dispongono di una soluzione chiara; quando i fatti non sono identici, il parere consultivo può comunque servire da guida per risolvere il problema.
- Commenti adottati a norma del punto 2, lettera d), dell'allegato II del codice per la valutazione in dogana. Un commento è un documento che consiste in una serie di osservazioni su una parte del testo del codice per la valutazione in dogana volte a chiarire una situazione in cui una lettura letterale del testo stesso può essere utilmente integrata da ulteriori orientamenti. I commenti includono, se del caso, esempi a titolo illustrativo. I commenti forniscono generalmente alle amministrazioni doganali orientamenti in merito all'applicazione di una particolare parte del codice per la valutazione in dogana a un certo numero di situazioni.
- Note esplicative adottate a norma del punto 2, lettera d), dell'allegato II del codice per la valutazione in dogana. Una nota esplicativa espone il punto di vista del comitato tecnico su una questione di carattere generale derivante da una o più disposizioni del codice per la valutazione in dogana. Le note esplicative possono inoltre esaminare le pratiche commerciali connesse alla questione e trarne le necessarie conclusioni. Il riferimento a una nota esplicativa permette alle amministrazioni doganali di applicare una disposizione del codice per la valutazione in dogana a una serie di situazioni commerciali diverse che rientrano nel suo ambito di applicazione.
- Studi di casi adottati a norma del punto 2, lettera d), dell'allegato II del codice per la valutazione in dogana. Uno studio di caso è la presentazione di un insieme complesso di fatti basati su una transazione commerciale reale, che può essere utilizzata per dimostrare l'applicazione pratica di una o più disposizioni del codice per la valutazione in dogana.

- Studi adottati a norma del punto 2, lettera d), dell'allegato II del codice per la valutazione in dogana. Uno studio presenta il risultato dell'esame approfondito di una questione relativa alle disposizioni del codice per la valutazione in dogana che non è più adeguatamente coperta da nessuno degli strumenti precedenti.

I pareri consultivi, i commenti, le note esplicative, gli studi di casi e gli studi sono adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana su base consensuale e sono allegati alle relazioni delle sessioni del comitato stesso. Sono inoltre messi a disposizione delle amministrazioni doganali e degli operatori economici nel compendio dei testi del comitato tecnico per la valutazione in dogana.

La decisione quadro proposta può inoltre riguardare i seguenti atti adottati dal comitato tecnico per le regole di origine, nella misura in cui abbiano effetti giuridici nell'Unione:

- Pareri consultivi adottati a norma del punto 1, lettera a), dell'allegato I dell'accordo sulle regole in materia di origine. Su richiesta di uno dei suoi membri, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare problemi tecnici specifici che sorgono nella gestione corrente delle regole di origine e formulare pareri consultivi riguardanti le soluzioni adeguate, sulla base dei fatti presentati.
- Informazioni e pareri adottati a norma del punto 1, lettera b), dell'allegato I dell'accordo sulle regole in materia di origine. Su richiesta di uno dei suoi membri, il comitato tecnico per le regole di origine può fornire informazioni e consulenza su qualsiasi questione relativa alla determinazione dell'origine delle merci.

I pareri consultivi, le informazioni e i pareri adottati dal comitato tecnico per le regole di origine possono servire da guida per risolvere problemi tecnici simili o questioni relative alla determinazione dell'origine delle merci. I pareri consultivi, le informazioni e i pareri sono adottati dal comitato tecnico per le regole di origine su base consensuale.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Alcune posizioni dell'Unione che dovranno essere assunte nelle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine e stabilite prima di tali riunioni riguardano l'adozione, in tali comitati, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri e atti analoghi che, senza essere necessariamente atti giuridicamente vincolanti, possono avere effetti giuridici nell'UE.

L'adozione delle posizioni dell'Unione su tali strumenti specifici richiede una cooperazione più intensa ed efficace tra le istituzioni in considerazione della natura tecnica e del volume delle questioni discusse in seno a tali comitati, nonché del breve tempo a disposizione per esaminare le questioni in causa.

È pertanto nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite secondo principi, criteri e orientamenti che disciplinano rispettivamente la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci, e in modo tempestivo, onde consentire all'Unione di esercitare i propri diritti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana e nel comitato tecnico per le regole di origine.

A tal fine, la Commissione propone l'adozione da parte del Consiglio di una decisione "omnibus" a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁴. Tale decisione stabilirà il quadro che consentirà di definire per tempo le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per la

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine, quando tali organi sono chiamati ad adottare atti che hanno effetti giuridici.

Per garantire che il Consiglio sia in grado di valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea⁵, la validità della presente decisione "omnibus" dovrebbe essere limitata nel tempo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è un organo istituito da un accordo, vale a dire l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana). Il comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è un organo istituito da un accordo, vale a dire l'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).

I pareri di consulenza tecnica, i commenti, le note esplicative, gli studi di casi, gli studi, le informazioni e i pareri, e gli atti analoghi che il comitato tecnico per la valutazione in dogana e il comitato tecnico per le regole di origine sono chiamati ad adottare, per quanto riguarda, rispettivamente, la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci, costituiscono atti aventi effetti giuridici, in quanto possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, segnatamente le disposizioni del codice doganale dell'Unione e i relativi atti delegati e di esecuzione attinenti alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alle questioni relative alla determinazione dell'origine delle merci.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13).

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

È giurisprudenza costante che un atto dell'Unione rientra nella politica commerciale comune se verte specificamente sugli scambi in quanto è sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti diretti ed immediati. La valutazione doganale delle merci e l'origine delle merci sono identificate e disciplinate dal codice doganale dell'Unione come fattori in base ai quali si applicano i dazi all'importazione e all'esportazione e altre misure in relazione agli scambi di merci. L'accordo sulla valutazione in dogana e l'accordo relativo alle regole in materia di origine sono accordi commerciali relativi agli scambi di merci, così come gli atti adottati dagli organismi da essi istituiti. L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguarda pertanto la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda, rispettivamente, l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri o atti analoghi riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994⁷, l'Unione ha approvato l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (OMD), un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo a norma dell'allegato II, punto 1, dello stesso.
- (3) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera a), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
- (4) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera b), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano al presente accordo, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi.
- (5) A norma dell'allegato II, punto 2, lettera d), dell'accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le

-

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (OMD), un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all'allegato I dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
- (7) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera a), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
- (8) A norma dell'allegato I, punto 1, lettera b), dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell'origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
- (9) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali, al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁸, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015⁹ e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹⁰ del 24 novembre 2015, con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione.
- (10) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, o atti analoghi riguardanti la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento (UE) 2015/2446 e del regolamento (UE) 2015/2447, con riguardo all'origine delle merci e alla sua determinazione.
- (11) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine siano

_

GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano rispettivamente la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine.

- (12) Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e delle questioni relative alla determinazione dell'origine delle merci, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle riunioni annuali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante le riunioni di tali comitati, è opportuno adottare le misure necessarie, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione della posizione dell'Unione.
- (13) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al relativo regolamento interno, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.
- (14) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'adozione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana istituito dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate, nonché in merito alla preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato.

Articolo 2

La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità delle specifiche di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 3

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in merito all'adozione, in sede di comitato tecnico per le regole di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di

origine, sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di pareri, informazioni e pareri, o atti analoghi concernenti la determinazione dell'origine delle merci e la preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell'allegato.

Articolo 4

La definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere a norma dell'articolo 3 è effettuata in conformità delle specifiche di cui alla sezione II dell'allegato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La sua efficacia cessa il 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente